



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA IN MATERIA DI TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA DI PERSONE E MERCI, FATTO A ROMA IL 9 FEBBRAIO 2017

Art. 2 (Accordo)

- Definizioni

Ai sensi del presente Accordo si intende per: "Trasportatore": una persona fisica o giuridica, una associazione o un gruppo di persone senza personalita' giuridica, un organismo soggetto all'autorita' pubblica, il quale abbia personalita' giuridica propria o dipenda da un'autorita' avente tale personalita' - con o senza scopo di lucro - autorizzato dall'autorita' competente ad esercitare l'attivita' di trasporto di persone o merci su strada in ambito internazionale:

- a) in qualita' di operatore professionale il cui scopo sia l'attivita' di trasporto, in base ad una legislazione nazionale specifica relativa alla professione di trasportatore;
- b) in qualita' di operatore per conto proprio che eserciti l'attivita' di trasporto a titolo accessorio nell'ambito delle attivita' della sua impresa o della sua associazione. "Veicolo":
 - a) autobus che, per il tipo di costruzione e l'equipaggiamento, e' atto a trasportare esclusivamente persone sedute, con un numero di posti superiore a nove, compreso il posto del conducente;
 - b) veicolo a motore costruito o adibito esclusivamente - al trasporto di merci; - alla trazione di qualunque altro veicolo costruito o adibito esclusivamente al trasporto di merci;
 - c) qualsiasi rimorchio o semi-rimorchio;
 - d) qualsiasi combinazione possibile, in base alle leggi e ai regolamenti vigenti nei Paesi delle due Parti Contraenti, dei veicoli di cui ai punti a) e c) oppure b) e c). "Contingente": il numero di autorizzazioni scambiate annualmente tra le autorita' competenti delle due Parti Contraenti. "Trasporto": lo spostamento di un veicolo, a carico o a vuoto, anche se, per una parte del tragitto, il veicolo viaggia in treno o in nave. "Cabotaggio": il trasporto, sul territorio della Parte Contraente "Paese ospitante", in cui sono situati i punti di carico e scarico, da parte di un trasportatore stabilito sul territorio dell'altra Parte Contraente. "Territorio di una Parte Contraente": rispettivamente, il territorio della Tunisia e il territorio dell'Italia. "Paese di stabilimento": il territorio di una Parte Contraente in cui e' stabilito il trasportatore e in cui e' immatricolato il veicolo. "Paese

ospitante": il territorio di una Parte Contraente in cui il veicolo circola senza esservi immatricolato e senza che il trasportatore vi sia stabilito. "Servizi regolari": servizi che assicurano il trasporto, con una data frequenza e secondo itinerari fissi, di persone che possono salire o scendere a fermate predeterminate. I servizi regolari sono soggetti all'obbligo di rispettare orari e prezzi prestabiliti. Tali servizi sono accessibili a chiunque, salvo l'obbligo di prenotazione, se del caso. "Servizi occasionali": i servizi che non rispondono alla definizione di servizi regolari. La frequenza o il numero dei servizi non incidono sul loro carattere di servizio occasionale. "Trasporto di transito": i trasporti di persone e merci effettuati attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente tra due punti, il cui luogo di partenza o di destinazione si trovi al di fuori del territorio dell'altra Parte Contraente, senza operazioni di carico o scarico di merci ne' di imbarco o sbarco di passeggeri. "Documento di controllo": il foglio di viaggio per gli autobus, secondo il modello stabilito dalla Commissione Mista, di cui all'articolo 14 del presente Accordo.

Versione in vigore dal 22 dicembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017
Estremi	Legge 19 novembre 2021, n. 219
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-219-2021/accordo-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it